AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

via PEC all'indirizzo attigiudiziaripcm@pec.governo.it

c/o Dipartimento della Funzione Pubblica all'indirizzo pec:

protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze

mef@pec.mef.gov.it dci.dag@pec.mef.gov.it

Al Ministero dell'Interno

dippersciv.uff1capodip.prot@pec.interno.it

Al Ministero della Cultura

dg-or@pec.cultura.gov.it; udcm@pec.cultura.gov.it; sabap-sa@pec.cultura.gov.it;

All'Avvocatura dello Stato

mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Alla Commissione Interministeriale Ripam c/o Formez PA

ripam@pec.governo.it

Al Formez PA

protocollo@pec.formez.it

concorsi@pec.formez.it

Il Consiglio di Stato, Sezione IV, con **decreto n. 529/2024**, ha autorizzato l'appellanteadavvalersi della notifica per pubblici proclami, con inserimento sul Sito Web delle Amministrazioni convenute. Vale a dire: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, Ministero della Cultura,

Avvocatura dello Stato, Commissione Interministeriale Ripam, Formez PA

Dati appellante:

Avv. Andrea Luigi CUCCO, nato a Galatina (LE) il 23.05.1980, rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al ricorso in appello, dall'Avv. Giulio PETRUZZI (C.F. PTRGLI66R08D883D – petruzzi.giuliovito@ordavvle.legalmail.it FAX 0832/247893), i quali dichiarano di eleggere domicilio digitale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: petruzzi.giuliovito@ordavvle.legalmail.it,

Giudizio di appello:

RGN 2219/2024 proposto per l'annullamento e/o la riforma della sentenza del Tar Lazio n. 12682/2023

Giudizio di primo grado:

RGN 6566/2023, proposto dinanzi al Tar Lazio/Roma per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari:- della graduatoria, pubblicata il 23.2.2023, del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato (in G.U. 104 del 31.12.2021) nella quale il ricorrente è collocato solo alla 8937[^] posizione a cagione dell'ipodimensionato punteggio di 24.75 assegnatogli e peraltro senza l'indicazione del beneficio del titolo di preferenza di cui all'art. 8, comma 1, lettera r) del bando; - della graduatoria inopinatamente "rettificata", pubblicata il 19.4.2023, del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato (in G.U. 104 del 31.12.2021) nella quale il ricorrente è collocato solo alla 9067^ posizione a cagione dell'ipodimensionato punteggio di 24.75 assegnatogli e peraltro senza l'indicazione del beneficio del titolo di preferenza di cui all'art. 8, comma 1, lettera r) del bando; - nonché, di ogni altro atto a questa presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi e contenuto sconosciuti, ivi compresi: 1) tutti i verbali della commissione (in particolare il verbale n. 15) e le schede di valutazione dei titoli del ricorrente; 2) il bando di concorso, nella parte in cui, all'art. 7, indistintamente prevede l'assegnazione di punti 1 per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, anziché riconoscere un maggior punteggio per la laurea vecchio ordinamento (o per quella magistrale) rispetto alla mera laurea triennale, nonché nella parte in cui, all'art. 8, ultroneamente prevede in capo a ciascun candidato ed a prescindere dal relativo titolo di preferenza vantato, di confermare con autodichiarazione, successivamente alla conclusione della prova, i medesimi titoli di preferenza già dichiarati in domanda, quand'che di per sé direttamente verificabili dalla stessa P.A.; 3) ogni

altro provvedimento disponente l'utilizzo per scorrimento della graduatoria a favore di altri candidati che ingiustamente precedono il ricorrente nell'impugnata graduatoria

Motivi di appello:

«ERRONEITÀ DELLA PRONUNCIA APPELLATA SOTTO DIFFERENTI PROFILI: PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO. PER ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ. PER INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Il Tar Lazio ha ritenuto di respingere il ricorso di primo grado sulla scorta delle seguenti considerazioni:

«Ritenuto che debba essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati secondo quanto prescritto, a pena di decadenza, dall'art. 41, comma 2 c.p.a. tenuto conto che:

- l'individuazione dei controinteressati, o di almeno uno di essi, sarebbe stata ben possibile sin dalla data di introduzione del ricorso, laddove la parte ricorrente si fosse diligentemente e tempestivamente adoperata anche per ottenere dall'Amministrazione i relativi riferimenti anagrafici utili alla prescritta notifica;
- <u>la parte ricorrente</u>, che con il gravame all'esame si duole sia della graduatoria del 24 febbraio 2023 che di quella rettificata del 19 aprile 2023, <u>ha formulato istanza di accesso, tesa a conoscere i dati dei candidati controinteressati, **solo in data 19 aprile 2023** e, pertanto, solo in occasione della pubblicazione della seconda graduatoria ed in limine del termine di decadenza per la impugnazione della prima graduatoria (26 aprile 2023) e della proposizione del ricorso avvenuta in data 26 aprile 2023;</u>
- <u>la tardiva iniziativa conoscitiva della parte ricorrente non ha posto l'Amministrazione nella</u>

 <u>condizione di evadere la richiesta in tempi ragionevoli</u> e, comunque, entro il termine di
 decadenza innanzi indicato;
- una richiesta diligentemente tempestiva ed adeguatamente anticipata rispetto alla scadenza processuale avrebbe consentito alla parte ricorrente, nello stesso tempo, di rispettare il termine decadenziale per l'impugnazione della graduatoria definitiva e di introdurre il gravame nel rispetto della prescrizione di cui al citato articolo 41, comma 2, del c.p.a.;

Considerato che:

- la corretta instaurazione del contraddittorio è prevista a pena di inammissibilità del gravame e la relativa questione assume priorità logico-giuridica;

- <u>l'accoglimento della istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami di cui alla</u>

precedente ordinanza di questo Tar n. 2708 del 24 maggio 2023, non integra una rimessione in

termini per errore scusabile, non sussistendo nella fattispecie né una istanza in tal senso da

parte del ricorrentenè oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o un grave

impedimento di fatto che, a norma dell'art. 37 c.p.a., norma di stretta interpretazione, possano

fondare una determinazione d'ufficio del giudice;

- l'adempimento dell'incombente, pure correttamente avvenuto, non può in ogni caso sanare

la condizione di ammissibilità che l'articolo 41, comma 2, del c.p.a, individua nella notifica

originaria del gravame introduttivo ad almeno un controinteressato, né colmare la lacuna di un

contraddittorio, ab origine, affatto instaurato nei confronti dei controinteressati, potendo

soltanto, la disposta ed eseguita notifica per pubblici proclami, integrare il contraddittorio ove

incompleto»

Orbene, le implausibili statuizioni rese dal primo Giudice nella sentenza avversata risultano

inficiate da innumerevoli errori, anche riguardo specifici accadimenti fattuali e di ordine

temporale, che ne determinano la totale insostenibilità giuridica.

In disparte l'illogicità e contraddittorietà dell'operato del primo Giudice, nell'aver autorizzato

direttamente la notifica per pubblici proclami (in luogo della notifica, con rimessione in termini,

al singolo controinteressato comunque richiesta, come si vedrà anche innanzi) poi ritenuta

irrilevante (sic), numerosi infatti sono gli aspetti travisati, ovvero obliterati, dal Tar nella vicenda

all'esame.

In primo luogo, è errato il riferimento in sentenza riguardo al fatto che l'odierno appellante

avrebbe effettuato la propria istanza di accesso solo il 19.4.2023.

In realtà, a tale data, il medesimo aveva effettuato un mero sollecito rispetto alla primigenia

istanza che, come già anticipato in fatto, era stata effettuata il 17.4.2023.

Tale istanza era stata seguita da apposito colloquio telefonico con gli Uffici che avevano

rassicurato una tempestiva risposta.

D'altro canto, come visto, l'Avv. Cucco aveva sin da subito messo nelle condizioni il

FORMEZ di ricontrare nell'immediato tale istanza di accesso, nella quale mera chiarito e

puntualizzato ogni aspetto, vale a dire che occorreva acquisire i dati anagrafici e di

residenza/pec del soggetto idoneo, non vincitore, collocato alla posizione 6190 (codice

barcode 0000005408962), vale a dire quel candidato con punti 25,75 che il primo avrebbe

scavalcato in ipotesi di accoglimento del gravame.

4

<u>È affermazione quindi del tutto apodittica, quanto acritica, quella contenuta in sentenza secondo cui il ricorrente non avrebbe messo il Formez nelle condizioni di evadere la richiesta in tempi ragionevoli.</u>

Tutt'altro!

La richiesta era puntale e circostanziata e riguardava dati acclusi nella domanda (in formato digitale) di partecipazione di ciascun candidato, in possesso del FORMEZ: sarebbe stato sufficiente accedere al fascicolo/banca dati del concorso ed estrapolare i relativi dati; un'attività questa di pochi minuti attesa invano dal ricorrente per oltre 15 giorni (sic)

Si badi bene che allorquando fu proposta la prima istanza, nemmanco era uscita la seconda graduatoria che, per quanto modificativa della prima, nella sostanza non mutava, se non marginalmente, la posizione del ricorrente e del controinteressato, i quali mantenevano identico punteggio.

Circostanza questa peraltro obliterata dal FORMEZ prima e dal Tar poi.

Sta di fatto che lo stesso FORMEZ, con inescusabile ritardo, solo in data 4.5.2023, non avvedendosi di quanto sopra, per quanto dai suoi Uffici stilate entrambe le graduatorie (sic), contattava a mezzo PEC l'appellante laconicamente richiedendo di riformulare l'accesso essendo intervenuta la nuova graduatoria, sostitutiva della prima.

Inescusabile ritardo – essendo passati ben 15 giorni dalla prima istanza e soprattutto essendo spirato il termine di 60 per la proposizione del ricorso (che il ricorrente in primo grado aveva comunque, come noto, dovuto suo malgrado notificare alle sole amministrazioni intimate) – e contestuale ulteriore, inutile, perdita di tempo.

L'Avv. Cucco, infatti, si vedeva costretto prontamente a replicare, con PEC del 5.5.2023, che, come emergeva d'altronde *per tabulas*, il soggetto di cui si richiedevano i dati era sempre il medesimo, il quale, a parità di punteggio (e stesso punteggio aveva mantenuto anche l'appellante) era solo slittato in posizione 6292.

Pareva intravedersi la luce, ma non fu subito così.

Con successiva mail il FORMEZ si avvedeva, ancora una volta in ritardo, di dover richiedere all'istante il pagamento dei diritti di ricerca e copia (che, poi, non si era trattato di fare alcuna copia, ma semplicemente di comunicare a mezzo pec nominativo ed indirizzo del controinteressato)

Il dato richiesto fu comunicato dal FORMEZ solo il 10.05.2023.

Ciò posto – e qui un'altra macroscopica svista della sentenza avversata – l'Avv. Cucco, per il

tramite del suo difensore di prime cure, debitamente formulava al Tar Lazio apposita istanza

in cui, dato atto della soggiunta acquisizione dei dati del controinteressato, chiedeva al

medesimo Tar, come visto, "di voler autorizzare lo scrivente difensore alla notifica per pubblici

proclami ai sensi dell'art. 41, comma 3 CPA ovvero ad integrare il contradditorio mediante

notifica al solo contro interessato di cui è stato fornito nominativo ed indirizzo ovvero ad

entrambe le prefate modalità di integrazione del contradditorio".

Vi era una istanza di rimessione in termini, per incolpevole ritardo nella individuazione del

controinteressato e sussistevano quindi correlatamente le ragioni, suesposte, per considerare

l'errore scusabile (cui si riferisce il Tar, anche se a ben vedere nessun errore, almeno da parte

del ricorrente, era stato commesso, ma semmai da parte del FORMEZ) e dunque riammettere in

termini il ricorrente rispetto alla notifica diretta al controinteressato.

Anche sotto tale versante la pronuncia appellata risulta palesemente erronea.

Ma vi è di più!

I successivi accadimenti denotano un operato ingiustificatamente lesivo per la posizione

dell'odierno appellante, così come, di fondo, una contraddittorietà ed illogicità insita nelle

decisioni del primo Giudice.

A fronte della citata istanza, infatti, il Tar Lazio riteneva di autorizzare direttamente la notifica

per pubblici proclami, obliterando la richiesta di rimessione in termini, evidentemente ritenuta

superflua.

D'altronde, se fosse vero il contrario, già in occasione della CC del 22.5.2023, anziché

emettere la citata ordinanza disponente tale incombente, lo stesso Tar avrebbe già dovuto

preannunciare la sentenza in forma semplificata e respingere il gravame.

Ma, come visto, non fu così: nella sostanza superato l'iniziale difetto di chiamata del

controinteressato, direttamente ritenne di ordinare la notifica per pubblici proclami.

Il ricorrente del tutto in buona fede tempestivamente diede seguito alle prescrizioni del

Giudice, ponendo in essere tutti gli incombenti del caso per procedere alla intimata notifica per

pubblici proclami.

Lo stesso Tar, che si era riservato di fissare udienza all'esito di tale incombente, fissò poi la CC

del 10.7.2023 all'esito della quale, con un colpo di spugna cancellando tutto quanto dallo stesso

Tar in precedenza disposto, dichiarò direttamente inammissibile il ricorso, affermando pure – ed

è qui il passaggio della pronuncia ancor più aberrante - che la notifica per pubblici proclami,

6

dallo stesso disposta, era da ritenersi incombente irrilevante in assenza di preventiva notifica al controinteressato (sic) che, per quanto richiesta, non si era ritenuto di autorizzare.

Anche tale passaggio motivazionale della pronuncia si commenta da solo in ragione della sua plateale incondivisibilità giuridica, ma ancor prima logica!

Tanto premesso, essendosi il primo Giudice, come visto del tutto erroneamente, "fermato" ai soli aspetti di rito della vicenda – assorbendo, per effetto della censurabile declaratoria di inammissibilità del gravame di primo grado, le censure di merito contenute nell'impugnativa originaria – qui di seguito si riportano affinché, superate le prefate statuizioni di rito, codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, sempre in riforma della pronuncia appellata, possa, auspicabilmente in positivo, delibare sui relativi motivi di gravame avverso i provvedimenti impugnati:

«Violazione e/o falsa applicazione della lexspecialis. Violazione dell'art. 1, dell'art. 5 e dell'art. 16 del DPR 487/1994. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità. Difetto di istruttoria e di Motivazione. Violazione del legittimo affidamento. Violazione del principio della par condicio. Violazione del favorpartecipationis. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione dell'art. 51 Cost. Disparità di trattamento. Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. Sviamento di potere e contraddittorietà dell'azione amministrativa. Violazione del principio del buon andamento amministrativo. Contraddittorietà dell'azione amministrativa. Irragionevolezza e illogicità. Ingiustizia grave e manifesta.

1. Tutti gli epigrafati vizi irrimediabilmente inficiano l'operato della Commissione e, con esso, i provvedimenti avversati, ivi compreso il bando in *parte qua* gravato, e la valutazione espressa nei confronti del ricorrente.

Si rileva sin d'ora come l'operato della Amministrazione resistente e detta valutazione risulti illegittima nella parte in cui:

a) *in primis*, per effetto della indistinta previsione di cui all'art. 7 del bando, ha attribuito all'Avv. Cucco solo 1 punto (anziché 2) per la laurea vecchio ordinamento, posseduta medesimo, la quale costituisce certamente titolo superiore rispetto alla mera laurea triennale a cui viene riconosciuto, inopinatamente, lo stesso punteggio pari ad 1.

b) in secundis, non è stato riconosciuto il titolo di preferenza di cui all'art. 8, comma 1, lettera r) ancorché debitamente dichiarato nella domanda di partecipazione (al contempo risultando in parte qua del tutto censurabile in quanto ultronea la previsione contenuta nel medesimo bando laddove richiede, incomprensibilmente, di dover confermare, sempre sotto forma di autodichiarazione, un titolo già dichiarato.

Di fatto, il ricorrente si è visto sottrarre, oltre al citato titolo di preferenza, quantomeno 1 punto che, aggiungendosi al punteggio già conseguito (24,75 + 1 = 25,75), gli avrebbe permesso di raggiungere, giustamente:

- stando alla graduatoria del 24.2.2023 una posizione tra la 5958 e la 6190 in luogo della 8937^;
- stando invece alla graduatoria rettificata (ancorché incomprensibilmente!) e pubblicata il 19.4.2023, una posizione tra la 6059 e 6292, in luogo della 9067^ oggi censurabilmente ricoperta.

Ciò posto, si passano qui di seguito ad esporre le relative censure.

1.a) PUNTEGGIO ULTERIORE PER LA LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO DICHIARATA IN DOMANDA. CONTESTUALE ILLEGITTIMITA' DEL BANDO IN PARTE QUA IMPUGNATO

Quanto al profilo **sub a)**, sono infatti illegittimi, **quantomeno per manifesta illogicità ed irragionevolezza**, i provvedimenti impugnati – segnatamente l'art. 7, punto 3 del bando e gli atti applicativi della Commissione, ivi compreso il verbale n. 15 – nella parte in cui hanno stabilito di assegnare, indistintamente, identico punteggio a qualsivoglia tipologia di laurea dichiarata dal candidato, senza tenere conto del fatto che detti titoli invece si differenziano fra loro, ai fini del merito, e non possono essere certo oggetto di livellamento verso il basso, così come avvenuto nel caso di specie.

Le avversate, illegittime determinazioni non hanno dunque consentito l'assegnazione al ricorrente di un punteggio almeno doppio per il Diploma di Laurea Vecchio ordinamento posseduto rispetto alla mera laurea triennale (così come invece più correttamente avviene, sempre ad opera dello stesso bando, tra master di I livello, cui è prevista l'assegnazione di 0,25 punti, e master di II livello, rispetto al quale si riconoscono 0,5 punti).

Nessun dubbio, infatti, può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento, così come è per la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico), costituisca un titolo di studio superiore rispetto alla laurea triennale.

Si tratta di principi espressi da attenta giurisprudenza [che ha rilevato" un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno consequito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate" (ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. IV, 19 maggio 2022, n. 6512 e 15

luglio 2022, n. 10104)... Vanno conseguentemente annullati – in accoglimento del gravame – gli atti avversati, nella parte in cui, alla stregua di quanto sopra esposto, è stato alla parte interessata riconosciuto <u>un punteggio sottodimensionato rispetto a quello alla medesima effettivamente spettante</u>. Alla valenza conformativa propria della presente pronunzia accede l'obbligo,in capo alla procedente Amministrazione, di provvedere al riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione dell'odierna ricorrente..." (ex plurimis, Tar Lazio, sentenza 15612/2022; sentenza n. 17894/2022)] che ben si attagliano anche alla presente fattispecie.

L'equivalenza tra laurea triennale e laurea a ciclo unico potrebbe semmai sussistere solo ai fini della partecipazione alle procedure selettive (ove fosse stato questo il requisito di ammissione previsto dal bando nel caso di specie rappresentato dal diploma di scuola superiore), non potendo viceversa ricorrere per il differente ambito della valutazione dei titoli attinente al merito.

Pertanto, chi – come il ricorrente - ha allegato il possesso della laurea vecchio ordinamento (DL) o della laurea magistrale (LM), deve necessariamente essere assegnatario - rispetto a chi ha dichiarato il possesso del solo titolo triennale (L) - di una valutazione/punteggio ulteriore, almeno doppio (così come avviene tra master di l° e II° Livello), legata alla superiore qualità, specificità e compiutezza del proprio percorso di studi.

Infatti, pur tralasciando la specificità del corso di laurea e la sua durata, il possesso di una laurea magistrale ovvero di una laurea vecchio ordinamento, rappresenta senza ombra di dubbio un percorso differenziato che attesta competenze superiori e ulteriori rispetto al solo titolo triennale.

A conferma della differenza rispetto alla laurea triennale, si rileva altresì che, in base al vigente Ordinamento della Professione Forense (art. 2, comma 3, L. 247/2012), possono iscriversi all'albo solo coloro che, "in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato...".

È quindi illegittima, poiché, si ribadisce, abnormemente illogica ed irragionevole (ed, in quanto tale, pur essendo connotata da discrezionalità, pienamente sindacabile dall'On.le Tar adito) la condotta di parte resistente che ha precluso al ricorrente il punteggio ulteriore per il quale si agisce (2 punti anziché solo 1), escludendolo dalla migliore e più favorevole collocazione in graduatoria già precisata in fatto.

Per effetto dell'accoglimento di tale censura il ricorrente si vedrebbe assegnare un ulteriore punto, pari ad 1, così ottenendo un punteggio complessivo di 25,75 che gli consentirebbe di essere collocato, quantomeno, tra la posizione 6059 e la posizione 6292, volendo ritenere legittima la graduatoria pubblicata il 19.4.2023 e rettificata per ragioni allo stato del tutto oscure, ovvero stando alla graduatoria del 24/2/2023 tra la posizione 5958 e la posizione 6190.

1.b) SUL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI PREFERENZA.

Le determinazioni poste in essere da parte resistente nei confronti dell'Avv. Cucco risultano poi illegittime nella parte in cui non hanno riconosciuto in favore del medesimo il titolo di preferenza previsto dall'art. 8, comma 1, lettera r) del bando dallo stesso ritualmente dichiarato in domanda.

Si tratta di una obliterazione anche in tal caso tanto illogica, quanto irragionevole e che si pone in contrasto, sia con le disposizioni di legge di cui all'art. 5, comma 4 del DPR 487/94 che, di per sé, sanciscono il diritto per il candidato a beneficiare del relativo titolo di preferenza, vieppiù se (come nel caso di specie) sufficientemente dichiarato in domanda, sia con i principi di buon andamento e *favorpartecipationis*.

Né d'altronde il pieno diritto del ricorrente a beneficiare di detto titolo, si rammenta dichiarato in domanda, potrebbe mai essere scalfito da quanto ultroneamente stabilito, in maniera indistinta, dallo stesso bando nella parte in cui viene illogicamente gravato il candidato di confermare, ancora una volta tramite mera autodichiarazione (sic), una circostanza (quella di avere figli a carico) non solo in sé immanente, ma che rientra tra quelle che la stessa P.A. ben può, anzi deve, agevolmente verificare (così come previsto dall'art. 16, comma 1 del medesimo DPR, secondo cui "Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni") interrogando, ad esempio, il Comune di residenza del Candidato, ovvero, più semplicemente, l'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), ovvero ancora l'Amministrazione finanziaria/Agenzia delle Entrate (essendo un dato presente nella dichiarazione dei redditi).

Sicché delle due, l'una:

- o, nel caso di specie, l'Amministrazione ha fatto un uso distorto delle disposizioni normoregolamentari che disciplinano la precipua fattispecie, apertamente violandole;

- ovvero, ove mai la Lexspecialis dovesse intendersi nel senso di prevedere in ogni caso

l'onere di rendere una nuova autodichiarazione, ci si troverebbe di fronte a previsione,

meritevole di essere stigmatizzata, anche perché del tutto inutile e sovrabbondante, vieppiù

appunto rispetto al caso di specie, non potendosi ragionevolmente cogliere la ratio ad essa

sottesa, non aggiungendo nulla di più rispetto a quanto già correttamente e per tempo

dichiarato dallo stesso candidato nella propria domanda di partecipazione e correlatamente già

verificabile dalla stessa P.A.

Si tratta evidentemente di un duplicato di quanto già dichiarato in domanda. Riprova di tanto

si ha nel punto 7 dell'art. 8 del bando laddove viene in maniera ovvia stabilito che "Dalle

dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del

termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso".

D'altronde, simile ulteriore mera autodichiarazione non consente alla P.A. di effettuare alcun

controllo tangibile sull'effettivo possesso del requisito, controllo che, rispetto alla questione dei

figli a carico, come visto, ben poteva, e doveva, essere invece direttamente effettuato dalla

stessa Amministrazione resistente, senza dover gravare inutilmente di tanto il candidato.

Da qualsiasi prospettiva li si voglia considerare, dunque, i provvedimenti in parte qua

impugnati si appalesano assolutamente illegittimi e meritevoli di annullamento in toto o

quantomeno in parte nei termini in precedenza esplicitati».

ISTANZA CAUTELARE:

«Il fumus boni iuris è sorretto dai motivi di ricorso.

Il danno, grave ed irreparabile, è in re ipsa dal momento che l'appellante, a cagione della

erronea pronuncia appellata e dei provvedimenti impugnati in primo grado, oltre a vedere

rilevantemente lesa la propria immagine professionale, si vede riconosciuto un ingiusto

piazzamento in graduatoria.

Solo la sospensione dell'efficacia della stessa e dei provvedimenti impugnati con conseguente

onere per la P.A. di rivedere i punteggi legittimamente spettanti al deducente consente a

quest'ultimo di ottenere il relativo giusto piazzamento in posizione immediatamente utile,

prima che, nell'attesa della fase di merito del giudizio, possano radicarsi ulteriori illegittime

posizioni in capo a terzi, a suo ingiusto pregiudizio, avendo egli peraltro solo casualmente

appreso che le Amministrazioni resistenti hanno da ultimo autorizzato lo scorrimento della

graduatoria fino alla posizione 6501.

Solo in una prospettiva subordinata si chiede quantomeno fissarsi in via cautelare l'udienza di

11

merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, CPA.».

Indicazione dei soggetti controinteressati.

La presente pubblicazione è rivolta nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria del Concorso pubblico, per titoli ed esami. la copertura di complessivi per duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato (in G.U. 104 del 31.12.2021), collocati tra la posizione 5958 e la posizione 9067 oggi ricoperta dal ricorrente

Estratto del decreto del CdS n. 529/2024.

«Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza per l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami avanzata con l'atto di appello;

Visto l'art. 41, comma 4, c.p.a.;

Considerata, nel caso di specie, l'oggettiva difficoltà di integrare il contradditorio mediante le forme ordinarie di notificazione;

Ritenuto, dunque, che la richiesta autorizzazione alla notifica per pubblici proclami può essere concessa, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la notifica dovrà avvenire attraverso la pubblicazione nel sito internet delle amministrazioni resistenti di un avviso contenente il nominativo della parte appellante, l'indicazione delle amministrazioni appellate, gli estremi degli atti impugnati in primo grado e del provvedimento giurisdizionale appellato nonché la sintetica indicazione dei motivi di appello;
- la predetta pubblicazione dovrà essere garantita per un periodo non inferiore a dieci giorni continuativi in una sezione dedicata dei siti internet delle Amministrazioni prima indicate o comunque in una sezione facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica;

Ritenuto che a tale adempimento parte appellante provvederà nel termine perentorio di giorni sette dalla comunicazione del presente decreto e che il deposito della prova della eseguita notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire nel termine di giorni sette dalla effettuazione della stessa:

Ritenuto che la presente autorizzazione lascia impregiudicata la valutazione da parte del Collegio che deciderà il merito della presente controversia della questione di rito relativa all'ammissibilità del ricorso di primo grado per mancata notificazione del ricorso ad uno dei

controinteressati che costituisce uno dei motivi posti a base del ricorso in appello.».

Dichiarazione sullo stato attuale del procedimento.

Il ricorso è stato depositato in data 15.03.2024.

L'udienza camerale per la trattazione dell'istanza cautelare proposta con l'appello è stata fissata dalla IV Sezione del Consiglio di Stato per il giorno 11.4.2024.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso modalità rese note sul sito medesimo.

Sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, Ministero della Cultura, Avvocatura dello Stato, Commissione Interministeriale Ripam, FormezPa, vengono pubblicate, unitamente al presente avviso:

- Copia del ricorso in appello, in formato PDF;
- Copia decreto CdS n. 529/2024.
- Sentenza Tar Lazio n. 12682/2023
- Ricorso di primo grado
- Elenco dei controinteressati.

Si invitano Codeste Ill.me Amministrazioni a voler provvedere con estrema sollecitudine ai detti incombenti giacchè il termine concesso dal CdS a parte appellante è di 7 giorni dalla comunicazione del decreto 529/2024, avvenuta indata 18.03.2024.

Si chiede altresì che l'attestazione comprovante l'avvenuta pubblicazione sul sito di codesto Dipartimento venga inoltrata prontamente all'indirizzo pec: petruzzi.giuliovito@ordavvle.legalmail.it alfine di dare prova dell'avvenuta pubblicazione della notifica per pubblici proclami al CdS nel termine di 7 giorni dall'effettuazione della stessa.

Conla massima osservanza.

Roma, 19.03.2024

Avv.Giulio PETRUZZI